

COMUNE DI SOAVE

Provincia di Verona

REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 69 del 04/07/2024

Oggetto: Parere sulla salvaguardia degli equilibri del bilancio di Previsione 2024-2026.

PREMESSA

Con Delibera n.7 in data 30/03/2024 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026.

Con Delibera n. 12 in data 30/04/2023 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2023;

In data 03/07/2024 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione con la seguente documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto:

- Proposta di consiglio.pdf
- ALLEGATO A - EQUILIBRI DI BILANCIO 2024-2026.pdf
- ALLEGATO B - VERIFICA ACCANTONAMENTI PER FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'.pdf
- ALLEGATO C- TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO.pdf
- CONTO ENTRATE PER TITOLI.PDF
- CONTO SPESE PER TITOLI.PDF
- DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA.p7m
- DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA.pdf.p7m
- DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE AREA PATRIMONIO E TRIBUTI.pdf.p7m
- DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA.pdf.p7m
- Parere REGOLARITA' CONTABILE.pdf
- Parere REGOLARITA' TECNICA.pdf

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

– L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, c. 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo".

- L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;

- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il sottoscritto Revisore dei conti, prende atto che agli atti dell'Area Economico Finanziaria, sono a disposizione le seguenti informazioni/documenti:

- a. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi, richiesta dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e dagli atti a corredo, emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.
- b. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011;
- c. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 29/06/2024;
- d. La congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione

Il Revisore procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Si evidenzia anche che i Responsabili di Area non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possano generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Responsabili di Area, in sede di analisi generale degli stanziamenti di Bilancio, non hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione.

Il Revisore prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, il Revisore viene informato dal Responsabile finanziario e riscontra che il FCDE ha subito una lievissima variazione in aumento per euro 11,60. Considerata però l'esigua variazione, ed essendo l'unica variazione da apportare al bilancio di previsione 24_26, il Revisore prende atto che tale variazione verrà apportata alla prossima delibera di Consiglio di variazione.

Il Revisore dei conti ha verificato che, non essendoci state variazioni di bilancio, gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono assicurati.

Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione è la seguente:

GESTIONE RESIDUI ENTRATE	residui al 31/12/2023	riscossioni	minori/maggiori residui	residui alla data della verifica
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	553.952,40	126.971,90	0,00	426.980,50
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	395.199,97	81.859,75	0,00	313.340,22
Titolo 3 - Entrate extratributarie	90.865,87	50.695,51	-446,70	39.723,66
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	846.749,85	40.068,00	0,00	806.681,85
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	80.372,90	595,66	0,00	79.777,24
TOTALE TITOLI	1.967.140,99	300.190,82	-446,70	1.666.503,47

GESTIONE RESIDUI SPESE	residui al 31/12/2023	pagamenti	minori/maggiori residui	residui alla data della verifica
Titolo 1 - Spese correnti	2.093.738,30	1.041.567,48	0,00	1.052.170,82
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.756.687,23	1.689.791,64	-0,15	2.066.895,44
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00		0,00
Titolo 4 - Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	121.491,25	28.780,10	0,00	92.711,15
TOTALE TITOLI	5.971.916,78	2.760.139,22	-0,15	3.211.777,41

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso,

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile di Ragioneria, Rag. Enrico Facchin, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui.

Letto, confermato, sottoscritto.

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Stefania Bortoletti